



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.35 DEL 17/04/2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Data Pubblicazione 17/04/2021
L'incaricato all'Albo Pretorio

IL SINDACO

Visto l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità pubblica;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Letto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020,n.45, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13;

Visto il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31/01/2021" e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Letti i D.L. applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni sono riferite alla medesima emergenza;

Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania in ordine alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Considerato che le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, dei Decreti - Legge e le Ordinanze della Regione Campania che si stanno susseguendo, pongono come obiettivo di carattere principale quello di ridurre ogni occasione di possibile contagio.

Consultata nella mattinata di oggi, la "Piattaforma SINFONIA" della Regione Campania dove i dati a disposizione per la nostra città, identificano l'incidenza dei nuovi Positivi "**Superiore alla media Regionale**";

Rilevata alla luce del dato relativo ai contagi sul territorio comunale nonché del carattere particolarmente diffusivo del virus e in assenza di una significativa inversione di tendenza della curva di rilevazione dei soggetti risultati positivi, la perdurante necessità di ostacolare al massimo la diffusione della pandemia in corso, mediante l'adozione di ulteriori prescrizioni atte a rafforzare le misure contenitive già imposte dalle Istituzioni superiori;

Ritenuto che la descritta situazione impone l'adozione di ulteriori misure restrittive di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare episodi ed occasioni di contagio e a garantire la sicurezza di quei cittadini che circolano per motivi strettamente necessari alla collettività o comunque indifferibili;

Letto l'art. 1 del D.L. n. 33/2020 che fa salva la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare una situazione di aggravamento del rischio sanitario riguardante il solo territorio comunale o parte di esso, potendo introdurre unicamente misure più restrittive rispetto a quelle già in essere, esclusivamente nell'ambito delle attività di competenza sindacale;

Viste le proprie precedenti ordinanze emesse sempre per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto opportuno ottimizzare gli sforzi tesi al contenimento del contagio fino ad ora messi in campo da tutta la popolazione;

Fermo restando tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 già in essere;

Visto l'art 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

A decorrere dal **19/04/2021** e fino al **24/04/2021** salvo proroghe e ss.mm.ii., legate all'andamento epidemiologico: **la prosecuzione della didattica a distanza per le scuole secondarie di primo grado (2 e 3 medie) e le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio comunale**; fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell' Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto ;

Prosegue l'attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato educazione ed istruzione 0/6 anni), la scuola primaria (elementari tutte) e le secondarie

di primo grado (1 media);

LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE ORDINANZA SINDACALE NR. 34 DEL 17/04/2021 DI PARI OGGETTO.

RIBADISCE

Divieto assoluto di ogni forma di assembramento;

Il contingentamento degli ingressi e la sanificazione di tutti gli uffici pubblici e aperti al pubblico con apposizione all'esterno di autocertificazione attestante l'avvenuta sanificazione;

RITENUTO inoltre, di dover prevenire ulteriori comportamenti e occasioni che comportano l'inosservanza della distanza di sicurezza interpersonale e del divieto di assembramento;

FA APPELLO

Al senso di responsabilità di **tutti i cittadini**, affinché assumano spontaneamente comportamenti improntati alla massima prudenza evitando occasioni di contatti interpersonali non strettamente necessari, significando che la diffusione dell'epidemia non è altrimenti gestibile e controllabile;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Napoli;
- Alla Regione Campania;
- Ai Dirigenti Scolastici;
- Alla competente ASL Napoli3sud;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano;
- Alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana.

AVVISA

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Dot. Salvatore Di Sarno

